



Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Lettera di informazione Numero 28

1. LE ANALISI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE REGIONI E, IN PARTICOLAR MODO, DELLA SICILIA.

La ripresa post-pandemica ha coinvolto tutti i territori, in misura maggiore le regioni del Nord e minore quelle del Centro. In contrasto con quanto avvenuto nei periodi successivi alle passate crisi, nel Mezzogiorno il prodotto e l'occupazione sono cresciuti più della media nazionale. Anche nel 2023 l'attività è cresciuta in misura più accentuata nel Sud e nelle Isole, per effetto di una maggiore espansione nei comparti delle costruzioni e del terziario, di una minore contrazione dell'industria e della crescita delle esportazioni. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nella prima metà del 2024 il rialzo del PIL, ancora moderato in tutte le ripartizioni territoriali, è stato leggermente più marcato nelle regioni meridionali. Le imprese prefigurano ovunque un indebolimento nella dinamica degli investimenti. Nel 2023 e nei primi sei mesi dell'anno in corso l'espansione dell'occupazione è proseguita con maggiore intensità nel Mezzogiorno. L'inflazione, seppure in calo dall'inizio dell'anno, ha eroso il reddito disponibile delle famiglie, frenandone i consumi, in particolare al Centro e al Sud. In ogni area del Paese, la marcata flessione del credito al settore produttivo si è riflessa in una contrazione dei prestiti bancari all'intero settore privato non finanziario dal terzo trimestre dello scorso anno. Al calo ha contribuito sia la minore domanda di finanziamenti, sia la maggiore avversione al rischio degli intermediari in un contesto macroeconomico debole. Nel 2023 gli investimenti pubblici hanno accelerato. È verosimile attendersi un loro ulteriore irrobustimento, per effetto dell'utilizzo dei fondi di coesione del ciclo 2021-27, ancora in fase di avvio, e dell'attuazione di altre misure del PNRR.

Nel primo semestre del 2024 l'attività economica in Sicilia ha continuato a espandersi: in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, il prodotto è cresciuto di circa un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; la variazione è stata superiore a quella media nazionale e a quella del Mezzogiorno.

La congiuntura del settore industriale è stata debole; pur beneficiando dello stimolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quota di imprese che hanno rivisto al ribasso i programmi di investimento ha prevalso su chi ha investito più del previsto. L'attività delle imprese delle costruzioni è aumentata, sostenuta dalla realizzazione delle opere pubbliche bandite negli anni recenti.

LXXVII
delle norme di
attuazione



SOMMARIO

1. LE ANALISI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE REGIONI E, IN PARTICOLAR MODO, DELLA SICILIA.	1
2. SEI GRAFICI SULL'EVAZIONE FISCALE E SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA.	3
3. L'ALTA CORTE E LA RILEVANZA DELLA AUTONOMIA.	5
4. I TANTI MALI DELLA "TIRANNIA BUCROCRATICA" NELLA DENUNCIA DI PIETRO MANFRIN.	10
5. LE IMPUGNATIVE.	12
6. LA BIBLIOTECA.	23

Nonostante il rallentamento dei consumi e delle presenze turistiche, l'andamento del terziario si è mantenuto positivo. Nel complesso le aziende con fatturato in aumento hanno prevalso su quelle che ne hanno subito una riduzione e la redditività è rimasta positiva per la maggior parte delle imprese. Un'attività di investimento ancora contenuta, tassi di interesse su livelli elevati e una maggiore cautela da parte degli intermediari finanziari si sono riflessi in un calo dei prestiti al settore produttivo, soprattutto per le imprese di minori dimensioni e per quelle delle costruzioni.

Le condizioni del mercato del lavoro siciliano hanno continuato a migliorare: l'occupazione è aumentata in misura superiore alla media nazionale; la crescita del numero degli occupati ha riguardato tutti i settori con l'eccezione dell'agricoltura e del comparto del commercio, alberghi e ristoranti. Il tasso di attività è salito e, in presenza di una riduzione del numero di persone in cerca di occupazione, il tasso di disoccupazione è diminuito.

L'espansione dell'occupazione si è riflessa in un incremento del reddito delle famiglie siciliane il cui potere d'acquisto, in una fase di inflazione contenuta, è tornato a salire. I consumi, valutati in termini reali, hanno registrato un'ulteriore decelerazione.

La crescita dei finanziamenti alle famiglie ha lievemente rallentato. Come nel 2023, le erogazioni di nuovi mutui si sono ridotte, risentendo del calo delle compravendite immobiliari; il credito al consumo ha invece continuato a crescere a ritmi vivaci.

Dopo la contrazione dell'anno precedente, la variazione dei depositi bancari detenuti da famiglie e imprese è tornata positiva, sospinta dall'accumulo di liquidità del settore produttivo. Ha continuato a crescere il valore dei titoli detenuti presso il sistema bancario, soprattutto per effetto delle sottoscrizioni di nuove emissioni di titoli di Stato e altre obbligazioni.

È emerso qualche segnale di aumento della rischiosità del credito bancario: il tasso di deterioramento è salito, seppure in misura contenuta; l'indicatore è rimasto invariato per le famiglie ed è cresciuto debolmente per le imprese, specie per i settori dei servizi e delle costruzioni.

Per saperne di più: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2024/2024-0022/2422-eco-regioni.pdf>

<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2024/2024-0041/2441-sicilia.pdf>

2. SEI GRAFICI SULL'EVASIONE FISCALE E SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA.

di Elisa Latora, Alessandro Licciardi e Eleonora Trentini.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva al 2024.

Il rapporto offre in primis una stima dettagliata delle dimensioni dell'evasione fiscale e contributiva in Italia. Se da un lato l'evasione, soprattutto quella dell'Iva, continua a ridursi, dall'altro i valori restano eccessivamente alti: 82,4 miliardi di euro evasi solo nel 2021. Anche la propensione all'evasione resta molto alta nonostante i miglioramenti degli ultimi cinque anni.

Il report si focalizza inoltre sull'economia non osservata. Questa viene misurata guardando a due componenti principali: il sommerso economico, che include tutte le attività volutamente nascoste alle autorità fiscali, e l'economia illegale, cioè le attività basate principalmente su beni e servizi illegali. La rilevazione di queste attività e la loro integrazione nei conti nazionali è infatti essenziale per garantire una rappresentazione esaustiva dei flussi economici, offrendo un quadro completo dell'economia italiana.

In questa serie presentiamo 6 osservazioni che analizzano l'impatto dell'evasione fiscale e contributiva, dell'economia non osservata e delle sue componenti sull'economia italiana, offrendo una visione dettagliata delle dinamiche.

1. Il Rapporto sull'economia non osservata del Ministero dell'economia 2024, il documento più completo con le stime del fenomeno evasivo, ha mostrato che anche nel 2021 l'evasione fiscale e contributiva è diminuita, in linea con quanto è accaduto negli anni precedenti.

L'evasione si misura tramite il tax gap, che è la differenza tra la stima dei tributi che la pubblica amministrazione dovrebbe accertare se tutti pagassero correttamente i tributi e quelli che realmente vengono accertati. Nel 2021, il tax gap in termini assoluti è stato pari a 82,4 miliardi di euro, 3,2 miliardi in meno rispetto al 2020. La riduzione è legata principalmente al calo dell'evasione dell'Iva e della cedolare secca sui canoni di locazione. Tra il 2017 e il 2021, il tax gap è diminuito di 26 miliardi di euro.

Allo stesso tempo, anche la propensione al tax gap, o propensione all'evasione, — cioè la percentuale di tributi non pagati rispetto al totale che la pubblica amministrazione dovrebbe ottenere — è diminuita. Nel 2021, la propensione al tax gap è scesa al 15 per cento, rispetto al 20,9 per cento del 2017.

2. Più di un terzo dell'evasione totale si deve ancora all'Irpef dei lavoratori autonomi, non pagata per oltre 29 miliardi, e 18 miliardi di Iva evasa. Sono le due imposte dove maggiormente si concentra il fenomeno evasivo.

A seguire ci sono l'Ires, i tributi locali sugli immobili Imu-Tasi, e i contributi a carico dei datori di lavoro, con un tax gap rispettivamente di 8, 5, e 7,9 miliardi di euro. Anche se di entità inferiore, resta rilevante l'evasione dei contributi dei lavoratori dipendenti e delle accise energetiche, che comportano un gettito mancato di 2,5 miliardi e 1,7 miliardi di euro, rispettivamente.

3. Anche in termini di propensione al tax gap, l'Irpef da lavoro autonomo e l'Iva sono state le imposte più evase in tutto il quinquennio considerato. Nel 2021 gli autonomi non hanno pagato più di due terzi dell'Irpef dovuta, una quota solo di poco in calo rispetto al 2017. Al contrario, nei cinque anni, la propensione al tax gap dell'Iva si è ridotta quasi della metà, passando dal 26,6 per cento nel 2017 al 13,6 per cento nel 2021.

La tendenza alla riduzione è stata favorita da strumenti innovativi come lo split payment, la fatturazione elettronica e dall'incentivo ai pagamenti elettronici.

4. L'economia non osservata, ossia l'insieme di tutte le basi imponibili che, per vari motivi, sfuggono all'osservazione statistica diretta, ha due principali componenti: l'economia sommersa (che comprende attività legali ma non dichiarate) e l'economia illegale.

L'incidenza delle componenti dell'economia non osservata sul Pil è del 10,5 per cento a livello nazionale, ma evidenzia significative disparità geografiche.

La Calabria si distingue come la regione con l'incidenza più alta: è del 19,2 per cento, ossia quasi un quinto dell'economia regionale è composto da attività non osservabili. La provincia autonoma di Bolzano mostra la quota più bassa, al 7,9 per cento.

5. Nel 2021, il valore aggiunto generato dall'economia sommersa ha raggiunto 173,8 miliardi di euro.

L'economia sommersa si suddivide principalmente in due grandi categorie: la sotto dichiarazione, che costituisce il 52,5 per cento, e il lavoro irregolare, che è il 39,2 per cento. La prima si riferisce alla mancata dichiarazione di una parte del reddito o del valore aggiunto generato dalle imprese, mentre il lavoro irregolare include tutte le forme di impiego non dichiarate ufficialmente. Le altre componenti dell'economia sommersa, che pesano per l'8,3 per cento, comprendono attività come le mance non dichiarate e i canoni di locazione in nero.

6. Se l'economia sommersa pesa complessivamente il 10,6 per cento sul Pil, la sua incidenza varia notevolmente tra i diversi settori economici.

I servizi personali come parrucchieri e centri estetici, i servizi ricreativi come le palestre, o i servizi domestici rientrano nella categoria residuale di "altre attività di servizi". Questa registra l'incidenza più elevata, con il 34,6 per cento. È seguita dal commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (20,9 per cento) e dalle costruzioni (18,2 per cento). Anche i settori dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e delle attività professionali, scientifiche e tecniche mostrano una presenza significativa di sommerso. Al contrario, l'incidenza è molto più bassa nel settore immobiliare (4,1 per cento) e finanziario-assicurativo (2,6 per cento).

Per saperne di più: <https://lavoce.info/archives/106138/sei-grafici-sullevasione-fiscale-e-sulleconomia-non-osservata>

3. DAL NOSTRO ARCHIVIO. L'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA E LA RILEVANZA DELL'AUTONOMIA.

Si pubblica la decisione (13 aprile 1951, n. 39) dell'Alta Corte (antesignana della Corte costituzionale) in merito agli spazi della Autonomia. Accogliendo il ricorso presentato dal Commissario dello Stato, i giudici ricordano alla Regione la centralità autonomista negli apparati pubblici, in parte ancora inattuata.

Alta Corte per la Regione siciliana

Decisione 20 marzo 1951 13 aprile 1951, n. 39, sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 24 febbraio 1951 concernente: Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo.

Il 24 febbraio 1951 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge sulla «organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale».

Con questa legge, costituita da 20 articoli, le funzioni del Governo regionale relative ai poteri derivantigli dagli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 31 dello Statuto siciliano sono attribuite alle procure della Regione, uffici di nuova istituzione dipendenti dal Presidente della Regione, con circoscrizione territoriale corrispondente a quella delle attuali provincie, «finché non sarà altrimenti disposto», e con sede nei nove attuali capoluoghi di provincia

In relazione ai ricordati articoli dello Statuto la competenza delle procure regionali «esecutiva ed amministrativa nelle materie di legislazione ex artt. 14 e 17; di «esecuzione diretta», in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali; si svolge secondo le direttive del Governo dello Stato nelle materie non previste dagli artt. 14, 15 e 17; relativa al mantenimento dell'ordine pubblico, alla disciplina all'impiego e all'utilizzazione della polizia dello Stato in ordine all'art. 31 dello Statuto.

I procuratori regionali sono nominati dal Presidente regionale ed esercitano le funzioni dei prefetti per le materie sopraricordate. Essi sono assistiti da un comitato di controllo che esercita le funzioni spettanti alle giunte provinciali amministrative e ai consigli di prefettura nel rimanente territorio della Repubblica e che ha una composizione diversa a seconda che si tratti di funzioni amministrative di controllo o di funzioni giurisdizionali.

È previsto (art. 19) il futuro coordinamento di questa legge sulle procure regionali con quelle sull'ordinamento amministrativo della Regione che saranno successivamente emanate.

Il Commissario dello Stato con ricorso 3 marzo 1951, illustrato da ampia memoria 10 marzo 1951 dell'avvocatura dello Stato, ha impugnato la legge regionale 24 febbraio 1951 nel suo complesso per illegittimità costituzionale derivante dalla violazione degli artt. 15 e 16 dello Statuto siciliano e alcune norme particolari di essa per altri specifici motivi.

In sostanza, il Commissario dello Stato sostiene che l'art. 15 dello Statuto, sopprimendo non soltanto gli «enti pubblici» ma anche le «circostrizioni provinciali», ha posto il principio negativo che il nuovo ordinamento amministrativo regionale non possa adottare il criterio provinciale per la distribuzione territoriale delle competenze. Anzi sarebbe affermato, con valore costituzionale, il principio positivo che il decentramento delle funzioni amministrative debba avvenire soltanto sulla base dei comuni e dei consorzi di comuni i quali, fra l'altro, debbono conseguire un rafforzamento della loro autonomia con la soppressione di ogni organo di controllo intermedio rispetto alla amministrazione regionale centrale.

Il Commissario dello Stato lamenta poi, in particolare l'illegittimità degli artt. 1, 4, 3 comma, lettera a) e 13 che trasferiscono agli organi regionali decentrati i poteri relativi al mantenimento dell'ordine pubblico e all'impiego della polizia. Questi poteri, secondo il ricorrente, spettano al Presidente della Regione quale organo governativo e perciò le funzioni relative non possono essere delegate o comunque decentrate in virtù di semplice legge regionale. Ciò a prescindere dalla fonte di questo potere del Presidente della Regione che oggi sarebbe nel D.L. 30 giugno 1947, n. 567 e non nell'art. 31 dello Statuto di cui non sono state ancora emanate le norme di attuazione.

Anche gli artt. 4, lettera e), 8, 9, lettere b) e d), 10 e 11, sono denunciati per illegittimità costituzionale in quanto queste norme dispongono in merito all'organizzazione e all'attività delle giurisdizioni amministrative (G.P.A. e consigli di prefettura) materia totalmente sottratta alla legislazione regionale.

Infine, è affermata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 che, convalidando gli atti compiuti in base alla legge 9 giugno 1947, numero 530, afferma implicitamente che questa legge dello Stato manifesta la propria efficacia in Sicilia soltanto in virtù dell'impugnata legge regionale contro il principio dell'immediata efficacia delle leggi statali in tutto il territorio della Repubblica.

La Regione Siciliana resiste al ricorso del Commissario dello Stato ed osserva in primo luogo che la soppressione statutaria delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano non vincola in alcun modo la Regione circa i criteri da seguire per la riorganizzazione dei controlli sugli enti locali e per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 15.

In secondo luogo, la Regione osserva che gli orientamenti degli artt. 15 e 16 circa i principi del nuovo ordinamento amministrativo regionale debbono essere integrati con quelli dell'art. 5 della Costituzione, rispondendo i primi ad un'esigenza di autonomia comunale ed i secondi ad un'esigenza di decentramento burocratico.

In terzo luogo, la Regione rileva che in sostanza il Commissario dello Stato rimprovera alla legge impugnata di essere rimasta aderente ai principi della legislazione statale, il che se può essere segno di scarso vigore autonomistico non può costituire certamente un vizio d'illegittimità costituzionale.

Quanto alla censurata delega delle funzioni statali la Regione afferma che la distribuzione di queste funzioni fra i vari uffici non modifica la diretta responsabilità del Presidente regionale e degli Assessori di fronte allo Stato, sì che trattandosi di norme organizzative di efficacia puramente regionale, in virtù delle quali il procuratore della Regione non assume la veste di organo statale, non vi è motivo d'illegittimità costituzionale.

Per il resto, la Regione nega l'interesse ad agire e il fondamento delle doglianze del Commissario dello Stato.

All'udienza le parti hanno confermato ed illustrato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso dello Stato.

osserva in diritto

L'attuale struttura dello Stato italiano, che ha adottato con la costituzione del 1947 un sistema di decentramento legislativo, amministrativo e politico a base regionale, dà alla Repubblica una fisionomia giuridica e politica profondamente diversa da quella del regno d'Italia che era improntata ad un sistema di accentramento di derivazione francese, soprattutto napoleonica, reso anche più rigoroso dalla tendenza autoritaria del governo fascista.

Infatti la Repubblica italiana, una e indivisibile, è articolata nelle regioni che attuano una speciale autonomia legislativa e amministrativa e tutta la legislazione statale deve costantemente adeguarsi, nei principi e nei metodi, alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (Cost. art.5).

Questa speciale autonomia regionale assume particolare rilievo costituzionale nello Statuto della Regione Siciliana che contiene molte norme di diritto eccezionale e che dà all'autonomia della Sicilia un accentuato significato politico, ammettendo il Presidente regionale nel Consiglio dei Ministri col rango di Ministro e facendolo così partecipare alla suprema funzione di governo, sia pure con voto deliberativo soltanto per gli affari siciliani.

Quanta all'organizzazione amministrativa dell'isola, lo Statuto siciliano ha preordinato mutamenti radicali.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono stati soppressi nell'ambito della Regione Siciliana dall'art. 15: questo significa che tutta la preesistente organizzazione autarchica e governativa a base provinciale destinata a scomparire dalla Sicilia. Le provincie e le prefetture funzionano attualmente in via puramente transitoria perché l'Assemblea regionale non ha ancora provveduto all'ordinamento degli enti locali e degli uffici regionali e perché non sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto né quelle concernenti il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione relative a questa materia.

Eliminato così il vecchio ordinamento, lo Statuto siciliano ha attribuito all'Assemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative e in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ed ha attribuito (articolo 20) le funzioni «esecutive ed amministrative » agli organi regionali (Presidente e Assessori) sia come attività propria della Regione nelle materie degli artt. 14, 15 17, sia come attività delegata da svolgersi secondo le direttive del governo dello Stato nelle altre materie.

Inoltre questo intenso decentramento legislativo ed autarchico è stato accompagnato da un decentramento gerarchico di tipo particolare ed avente la caratteristica politica della fiducia dello Stato negli organi regionali, sì che, con il mezzo giuridico della dipendenza di uno stesso organo da più enti, lo Stato vive nella Regione siciliana impersonato dagli stessi organi regionali. Difatti il Presidente della Regione che col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, organo dell'amministrazione diretta dello Stato rappresenta il Governo dello Stato nella Regione (art. 21) in tale qualità provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della polizia dello Stato, anche col potere di chiedere l'impiego delle forze armate statali (art. 31).

Lo Stato ha poi nella Regione siciliana un organo esclusivamente proprio che il Commissario dello Stato al quale, però, a differenza della larga competenza di controllo che quest'organo ha nelle altre regioni a statuto speciale e ordinario, compete soltanto l'azione innanzi all'Alta Corte per la Sicilia e di proporre al Governo dello Stato la scioglimento dell'Assemblea regionale (artt. 8 e 27). Il Governo dello Stato può altresì inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni (art. 21).

Queste sono le caratteristiche dell'autonomia che l'Alta Corte deve valutare ai soli effetti delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorso in esame.

Proprio per queste caratteristiche appare evidente che l'Assemblea regionale siciliana ha la potestà, che si concreta anche in precisi doveri costituzionali, di dare alla Sicilia un particolare ordinamento amministrativo che sia adeguato alle esigenze locali. E questa potestà, arricchita dal singolare privilegio della legislazione esclusiva con tutte le responsabilità anche storiche che sono inerenti a tale funzione, deve essere esercitata in modo che la struttura amministrativa della Repubblica Italiana si atteggi nella Regione Siciliana originariamente, secondo il genio, le tradizioni e i bisogni economici e sociali del popolo siciliano.

Lo Statuto ha posto i principi positivi, formali e sostanziali, della organizzazione amministrativa regionale, disponendo anzitutto (articoli 15 e 16) che la legislazione esclusiva dell'Assemblea debba dare alla Sicilia un «ordinamento» degli uffici regionali e degli enti locali.

L'Alta Corte ritiene che in questo caso debba intendersi per «ordinamento» non una qualunque legge in materia, ma piuttosto un complesso organico di norme giuridiche che disciplinino con completezza e con stabilità, sia pure relative, le materie dell'art. 14 lett. p) e dell'art. 15. L'interpretazione adottata è confermata dall'art. 16 dello Statuto, che affida alla prima Assemblea regionale il compito di dare vita a questo ordinamento amministrativo, solenne formulazione statutaria che ha un significato se si tratti di un complesso organico di norme, ma che sarebbe invece superflua o addirittura incomprensibile se si riferisse a qualunque frammentaria legge in materia, provvisoria e isolata. Naturalmente un ordinamento può essere costituito anche da molte Leggi separate che disciplinino compiutamente la materia, ma perché possano ritenersi attuati i principi statutari necessario che in ognuna di queste leggi possa ravvisarsi il disegno della disciplina generale degli uffici e degli enti locali e la sua conformità alle regole particolari dell'art. 15.

Questa esigenza costituzionale che le prime leggi regionali d'organizzazione amministrativa diano vita ad un completo ordinamento, trova giustificazione anche nell'opportunità di evitare che la coesistenza di frammenti della vecchia amministrazione statale con elementi della nuova amministrazione regionale crei incertezze e contrasti dannosi alla Regione quanto allo Stato.

E d'altra parte norme regionali provvisorie e transitorie per l'attuazione dell'art. 14, lett. p) e dell'art. 15 non sono giustificate perché le norme d'attuazione dello Statuto e quelle transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione devono essere determinate a norma dell'art. 43.

Per quanto riguarda poi la sostanza, l'ordinamento degli enti locali siciliani deve avere la sua base nei comuni e nei liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria (art. 15).

Ora, presa in esame l'impugnata legge 24 febbraio 1951, questa Alta Corte deve anzitutto rilevare che essa non contiene un complesso organico di norme che possa essere considerato un ordinamento degli uffici regionali: in sostanza, questa legge si limita a sostituire ai prefetti di nomina statale i procuratori di nomina regionale e a fondere la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di prefettura nel comitato di controllo, senza che neppure sia dato di intuire in quale rapporto questi organi decentrati dell'amministrazione regionale verranno poi a trovarsi rispetto agli enti locali di cui ancora non esiste l'ordinamento nuovo.

Perciò questa legge manifesta un evidente carattere di provvisorietà e di transitorietà costituzionalmente inammissibile per le ragioni già dette e che del resto espressamente dichiarato quasi che la principale preoccupazione del legislatore fosse stata quella di accrescere il prestigio della Regione creando subito i prefetti regionali di fronte ai prefetti statali, piuttosto che quella di dare alla Sicilia il più adeguato decentramento gerarchico degli uffici regionali, prescindendo dalle prefetture e dai prefetti statali o regionali che siano.

E neppure si è considerato che il decentramento delle funzioni di polizia e di governo, che statutariamente competono al Presidente della Regione quale organo dell'amministrazione diretta dello Stato, pur essendo di per sé del tutto ragionevole la nostra legge provinciale e comunale del 1915 ammette persino (art. 156) la delega delle funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, deve necessariamente avvenire con legge statale trattandosi di funzioni che sono esclusive dello Stato. Analogo rilievo deve farsi a proposito delle norme della legge impugnata che modificano la composizione delle giunte provinciali amministrative e dei consigli di prefettura quali organi della giurisdizione amministrativa, trattandosi di materia di legislazione statale.

Perciò, allo stato delle cose, pur non dovendosi attribuire particolare importanza negativa al criterio per cui le circoscrizioni provinciali furono soppresse, in quanto la soppressione degli enti e degli organi provinciali fu disposta per accentuare i criteri comunali e consorziali del futuro ordinamento degli enti locali siciliani e non per scongiurare i problematici pericoli della circoscrizione provinciale in sé, non si può certamente affermare che i principi dell'art. 15 siano stati rispettati.

Con la legge 24 febbraio 1951 che espressamente presuppone il pieno ed integrale vigore delle attuali leggi comunali e provinciali, tutto sostanzialmente rimane immutato secondo la tradizione accentratrice e autoritaria dell'ordinamento amministrativo e degli enti locali italiani, dalle circoscrizioni provinciali degli uffici di controllo alla natura dei controlli stessi, riconfermati preventivi e di merito contro i nuovi principi costituzionali che valgono anche per le regioni a statuto ordinario.

In questa legge non è neppure l'annuncio di quell'originale ordinamento siciliano che previsto dall'art. dello Statuto e che deve favorire la formazione dei liberi consorzi comunali e adeguare i controlli sugli enti locali alle esigenze della loro più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

La legge regionale 24 febbraio 1951 appare perciò costituzionalmente illegittima nel suo complesso, entro questi profili, in relazione agli artt. 15 e 16 dello Statuto siciliano e l'accoglimento del ricorso del Commissario dello Stato per questo motivo rende superfluo l'esame particolare degli altri motivi dell'impugnazione.

P. Q. M.

L'Alta Corte, riconosciuto che la Regione ha la legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e degli organi regionali anche di controllo e che lo Statuto siciliano prescinde dall'organizzazione provinciale delle prefetture dello Stato; rilevato che l'art. 16 dello Statuto fa obbligo all'Assemblea regionale di disciplinare la complessa materia degli enti locali con un sistema di norme, ispirato ai principi dell'art. 15 così organico e completo che possa considerarsi un ordinamento; accerta che questo dovere costituzionale non è stato soddisfatto dalle frammentarie norme sulle procure regionali e conseguentemente accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e annulla la legge regionale 24 febbraio 1951 nella sua attuale formulazione.

4. I TANTI MALI DELLA “TIRANNIA BUROCRATICA” DAL NOSTRO ARCHIVIO. NELLA DENUNCIA DI PIETRO MANFRIN.

Grazie a Guido Melis per la segnalazione.

Pietro Manfrin, nato a Castel di Godego, Treviso, nel novembre del 1827 da una famiglia aristocratica (era conte), morto nel 1909, fu deputato e poi senatore del Regno, ma anche prefetto di Venezia nel 1880-1881. Pubblicò nel 1900 un corposo saggio che volle intitolare “Tirannia burocratica”. Il titolo era di per sé più che eloquente: conteneva la critica senza sconti della già allora (o almeno così pareva all’autore) proliferazione schiacciante delle schiere dei nuovi dipendenti pubblici. Lo sfondo culturale nel quale il libro si collocava era la denuncia del cosiddetto “socialismo di Stato”. Il libro, quasi 400 pagine, constava di una disamina severa dei “mali” del tempo: dalla tendenza a moltiplicare gli uffici per favorirne l’assunzione di personale non necessario e favorirne la carriera, alle tante incongruenze della legislazione (in particolare di quella finanziaria), ai vani tentativi di porre ordine in un’amministrazione formatasi disordinatamente e per spinte endogene, alla fatale prevalenza dei cattivi regolamenti sulle buone leggi. Un panorama, certo, visto dalla parte di un conservatore, ma tuttavia ricostruito con intelligenza e non senza il ricorso ai pochi dati statistici allora disponibili (tra i quali quelli che comparavano la situazione italiana agli altri Stati europei). Le pagine qui estratte riguardano due soli problemi: quello della smisurata proliferazione dei tribunali e quello della altrettanto preoccupante moltiplicazione delle università. A ben vedere, due temi centrali, inerenti entrambi alla potente spinta che il localismo esercitava in uno Stato troppo giovane, troppo frettolosamente concepito, troppo difformemente organizzato.

Roma, nella parte posteriore del Palazzo Braschi (...) sorge una statua. Questa statua, ognuno sa, è quella del Minghetti, l’uomo che finora ebbe tra tutti le idee più limpide e i migliori studi. Egli, uno dei primi, avvertì che la marea montante della burocrazia conduceva al socialismo di Stato. (...) Senza dubbio le maggiori esigenze della civiltà sono un fattore di grande importanza, per il quale anche nei Paesi più corretti gli uffici pubblici aumentano, ma rispetto alle condizioni nostre è mestieri esaminare la cosa più dappresso. In Italia furono moltiplicati i Tribunali con l’intento (si disse) di mettere la giustizia alla portata di tutti. (...) Però, se avete moltiplicati i Tribunali e le Corti d’Appello con circoscrizioni molto più esigue delle province per gli uni e delle regioni per le altre, allo scopo di rendere facile a tutti l’ottenimento della giustizia, perché furono aumentate le tasse giudiziarie, con diritti e con bolli per cui il ricorrere ai giudici è divenuto inaccessibile anche alle borse meglio guarnite? Chi esamina le statistiche parziali, ché le generali si guardano bene dal pubblicarle, trova dei Tribunali con 20 cause l’anno, e taluno di essi comprese pure le penali, e di ciò sono già molti anni. Stando così le cose, perché non si sopprimono almeno una metà dei Tribunali e con quei fondi non si pagano un po’ meglio gli altri? Dicono gli Inglesi (in via generale) che i giudici a buon mercato sono i più cari di tutti. (...).

Passiamo ad un altro ramo della pubblica amministrazione. La Germania ha 20 università. Nessuno ignora quanto cotesto Paese sia sminuzzato in piccoli Stati. Ed havvi inoltre un inasprimento. Dopo la costituzione dell’impero, essendovi stata ridotta l’autorità di questi Stati, che diviene ogni di minore, essi reagiscono nel mantenere il più che possono le rispettive Università. Laonde la diminuzione delle Università, che sarebbe pur buona anche in Germania, dopo l’annullamento delle dogane, delle divisioni fra Stato e Stato e le moltiplicate ferrovie, trova un ostacolo politico nello spirito separatista che ancora esiste. Di più in Germania havvi nelle Università l’insegnamento teologico, che in Italia non esiste più.

In Austria vi sono solo 5 Università. In Inghilterra 11 Università con 434 professori circa e 13 mila studenti circa. Avvertasi che nelle Università inglesi accorrono studenti da tutto l'Impero britannico e dagli Stati Uniti (...). Laonde a comporre i 13 mila studenti concorre una popolazione di 300 milioni di abitanti. Notisi ancora che nelle 11 Università inglesi, una delle precipue parti dell'insegnamento è il teologico; quindi, riuniscono un contingente di scolari che da noi si raccoglie in un centinaio circa di Seminari. In Francia, dove il socialismo di Stato non canzona, sonovi 10 Università. 480 professori circa e 10 mila studenti circa, e a comporre quel numero concorrono le numerose colonie francesi.

Ora, in Italia, le Università sono 21; 16 più che in Austria, la quale ha una popolazione superiore alla nostra; i professori, senza contare i liberi docenti, sono 690, cioè assai più che in Francia e in Inghilterra, e il numero degli studenti varia dai 9 ai 10 mila, pressoché uguale a quello della Francia.

Pietro Manfrin, *Tirannia burocratica*, Roma, Fratelli Bocca editori, 1900, cap. “*La moltiplicazione degli uffici*”, pp. 113 ss. (in particolare 113-116 e 118-120).

5. LE IMPUGNATIVE.

LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO NAZIONALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI APPROVATE DALL'ARS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO				
Anno	Leggi approvate	Leggi oggetto di impugnativa ex art. 127 Cost.	Rapporto numerico	Percentuale leggi impugnate
2018	20	4	4/20	20%
2019	26	9	9/26	35%
2020	31	9	9/31	29%
2021	31	16	16/31	52%
2022	14	9	9/14	64%
2023	9	1	1/9	11%
2024	23	3	3/23	13%

Aggiornata al 8 novembre 2024.

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2019				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
26/2019	16/12/2018 n.24	Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020	14/02/2019	Sentenza n.130/2020 accoglie in parte ricorso
54/2019	22/02/2019 n.1	Legge di stabilità regionale (artt.14-23)	18/04/2019	Sentenza n.194/2020 (accoglie ricorso) e sentenza n.199/2020 (accoglie in parte ricorso)
81/2019	6/05/2019 n.5	Ambiente- autorizzazione paesaggistica	11/07/2019	Sentenza n.160/2021 accoglie in parte ricorso (art.8)
90/2019	7/06/2019 n.8	Turismo nautico	31/07/2019	Sentenza n.161/2020 respinge ricorso
99/2019	19/07/2019 n.13	Legge stabilità regionale	19/09/2019	Sentenza n.16/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sentenza n. 156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6)
106/2019	6/08/2019 n.14	Collegato legge finanziaria 2019 P.A.	03/10/2019	Sentenza n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi (artt.3,7,11)
110/2019	6/08/2019 n.15	Collegato autonomie locali	03/10/2019	Sentenza n.279/2021 dichiara inammissibile ricorso
114/2019	16/10/2019 n.17	Collegato disposizioni varie	12/12/2019	Sentenza n.25/2021 accoglie in parte ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2020				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
14/2020	28/11/2019 n.19	Rideterminazione assegni vitalizi	23/01/2020	Sentenza n.44/2021 accoglie ricorso
12//2020	28/11/2019 n.21	Riordino assistenza aree pediatriche	29/01/2020 18/12/2020	Ordinanza n.13/2021 dichiara estinto il ricorso
48/2020	3/03/2020 n.4	Disposizioni in materia cimiteriale	29/04/2020	Ordinanza n.94/2021 dichiara estinto ricorso
58/2020	12/05/2020 n.9	Legge di stabilità regionale 2020-2022	13/07/2020	Sentenza n.147/2022 respinge ricorso
89/2020	20/07/2020 n.16	Norme sul Corpo Forestale Regionale	10/09/2020	Sentenza n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso
96/2020	11/08/2020 n.17	Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano	07/10/2020	Sentenza n.234/2021 accoglie ricorso
97/2020	13/08/2020 n.19	Norme per il governo del territorio	17/10/2020	Ordinanza n.222/2021 dichiara estinto ricorso
103/2020	14/10/2020 n.23	Modifiche di norme in materia finanziaria	10/12/2020	Sentenza n.156/2021 accoglie ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2021				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
8/2021	3/12/2020 n.29	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana	09/02/2021	Sentenza n.226/2021 accoglie il ricorso
17/2021	28/12/2020 n.33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	26/02/2021	Sentenza n. 165/2023 Accoglie il ricorso e dichiara illegittimità costituzionale dell'intera legge
18/2021	30/12/2020 n.36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie	26/02/2021	Ordinanza n.55 /2022 dichiara estinto il processo
25/2021	3/02/2021 n.2	Intervento correttivo L.R. n.19/2020- Norme sul governo del territorio (art.12)	13/04/2021	Sentenza n.135/2022 accoglie in parte ricorso
26/2021	17/02/2021 n.5	Norme in materia di enti locali	15/04/2021	Sentenza n.70/2022 accoglie in parte il ricorso
27/2021	4/03/2021, n.6	Disposizioni per crescita del sistema produttivo regionale	11/05/2021	Sentenza n.39/2022 accoglie ricorso

33/2021	15/04/2021, n. 9	Legge di stabilità regionale	17/06/2021	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. artt. 5, 14, 50, 53, 54, 55, 56, 57; estinto processo per art. 41; Sentenza n. 84/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 36
43/2021	26/05/2021 n. 12	Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano	22/07/2021	Sentenza n.201/2022
54/2021	21/07/2021 n. 17	Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime	23/09/2021	Sentenza n.108/2022 accoglie ricorso
51/2021	21/07/2021 n. 18	Modifica L.R. 24/2020 (disturbo gioco d'azzardo-DGA)	23/09/2021	Ordinanza n.49/2023 dichiara estinto il processo.
56/2021	29/07/2021 n. 19	Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo)	23/09/2021	Sentenza n. 252/2022 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1; Ordinanza n.134 /2022 dichiara inammissibile intervento di Legambiente Sicilia AFS
58/2021	29/07/2021 n. 20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	29/09/2021	Ordinanza n. 38/2023 dichiara estinto il processo.
60/2021	29/07/2021 n. 21	Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.160/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 3,6,18); dichiara non fondata questione di legittimità (art. 4)
61/2021	29/07/2021 n. 22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.155/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 11 e 12); dichiara non fondata questione di legittimità art. 7
63/2021	6/08/2021 n. 23	Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia e urbanistica	07/10/2021	Sentenza n.90/2023 accoglie in parte il ricorso; dichiara illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lett. b, art. 37, comma 1, lett. a, c, d,
67/2021	24/09/2021 n. 24	Disposizioni per settore forestazione	24/11/2021	Ordinanza n. 55/2023 dichiara estinto il processo; Sentenza n.89/2023 ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2022				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
6/2022	19/11/2021 n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regione Siciliana	21/01/2022	Sentenza n. 200/2022 Dichiara illegittimità cost. degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 28/2021
8/2022	26/11/2021 n. 29	Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie	31/01/2022	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. art. 14; Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29
19/2022	27/12/2021 n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	24/02/2022	Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35
29/2022	21/01/2022 n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022	28/03/2022	Sentenza n.61/2023 dichiara illegittimità cost. art. 10; Sentenza n.200/2022 Dichiara illegittimità cost. art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1

33/2022	18/03/2022 n. 2	Disposizioni in materia di edilizia	17/05/2022	Sentenza n.90/2023 dichiara illegittimità cost. art. 1, comma 1, lett. h, art. 8, comma 1, lett. b.
34/2022	18/03/2022 n. 3	Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De. Co. Modifiche alla L.R. 28 marzo 1995 n.22	17/05/2022	Sentenza n.75/2023 rigetta il ricorso
39/2022	8/04/2022 n. 6	Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908	06/06/2022	Ordinanza n. 117/2023 dichiara estinto il processo
40/2022	13/04/2022 n. 8	Istituzione giornata memoria eruzione dell'Etna 1669	06/06/2022	Sentenza n.64/2023 dichiara illegittimità artt. 4 e 4-bis
45/2022	12/05/2022 n. 12	Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea	14/07/2022	Ordinanza n. 187/2023 dichiara estinto il giudizio per rinuncia
48/2022	25/05/2022 n. 13	Legge di stabilità regionale 2022-2024 (artt. 3-12-13-14-15-18)	21/07/2022	Sentenza n.76/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 53, 55 e 91; Sentenza n. 80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 e, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022; Sentenza n. 84/2023, dichiara l'illegittimità dell'art. 13, comma 22, della LR n. 13/2021; Sentenza n. 92/2023: dichiara illegittimità costituzionale art.13, commi 6 e 68; Sentenza n. 147/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024); 2) dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; 3) dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 32, della

				<p>legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>4) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>5) <i>dichiara</i> in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 – come modificato dall'art. 13, comma 58 l.r 16/2022;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 90, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022</p>
71/2022	03/08/2022 n. 15	Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo	29/09/2022	<p>Sentenza n.121/2023</p> <p>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 34</p>

				comma 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022
48/2022	10/08/2022 n. 16	Modifiche alla Legge regionale 25 marzo 2022, n.13 e alla Legge regionale 25 maggio n.14 variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Disposizioni varie.	21/07/2022	<p>Sentenza n.80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 e, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022</p> <p>Sentenza n. 136/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art.13 commi 43, 71 e 108</p> <p>Sentenza n. 155/2023:</p> <p>1) dichiara illegittimità costituzionale art. 13, comma 92;</p> <p>2)dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>4)dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l):</p> <p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57</p>

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2023				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
17/2023	22/02/2023 n. 2	Legge di stabilità regionale 2023-2025	20/04/2023	<p>Ordinanza n. 79/2024</p> <p>1) Art. 9 dichiarata cessata materia del contendere;</p> <p>Ordinanza n. 108/2024</p> <p>1) Dichiarata cessata materia del contendere artt. 1, commi 4 e 5; 5; 10; 11; 26, commi 15, 78, 79 e 80; 48; 55; da 60 a 88; da 90 a 92; 94, commi da 1 a 3; da 95 a 110; 111, commi da 1 a 10; da 112 a 115; 116. commi da 1 a 5;</p> <p>Sentenza n. 109/2024</p> <p>1) Dichiarata illegittimità art. 36;</p> <p>2) dichiara cessata materia del contendere art. 38</p>

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2024				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
13/2024	16/01/2024 n. 1	Legge di stabilità regionale 2024-2026	11/03/2024	<p>Sentenza n. 169 del 2024</p> <p>Dichiara l'illegittimità costituzionale:</p> <p>1) dell'art. 25, comma 2, della l.r. n. 1/2024 (Legge di stabilità regionale 2024-2026).</p> <p>Dichiara inammissibili:</p> <p>1) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 97, commi primo e secondo, Cost.;</p> <p>2) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 455/1946.</p>
14/2024	03/02/2024 n.3	Disposizioni varie e finanziarie	26/03/2024	
21/2024	02/04/2024 n. 6	Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.	04/06/2024	

Tabella aggiornata al 8 novembre 2024

9. LA BIBLIOTECA.

BIBLIOTECA DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
NUOVE ACQUISIZIONI 2024

AUTORE CURATORE	TITOLO	EDITORE	ANNO DI PUBBLICAZIONE	NOTE
E. CHELI	COSTITUZIONE E POLITICA Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali	IL MULINO	2023	
A. MANZELLA PREFAZIONE DI G. AMATO	PASSAGGI COSTITUZIONALI	IL MULINO	2023	COLLANA "PERCORSI" "DIRITTO"
U. ALLEGRETTI	STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Popolo e istituzioni	IL MULINO	2014	COLLANA "SAGGI"
M. MORI G. DE DONNO	LA VERITA' SUL DOSSIER MAFIA - APPALTI Storia, contenuti, opposizioni all'indagine che avrebbe potuto cambiare l'Italia	PIEMME MONDADORI LIBRI	2023	DONAZIONE
F. P. CASAVOLA F. FASOLINO E F. LUCREZI (A CURA DI) PREFAZIONE DI F. PATRONI GRIFFI POSTFAZIONE DI M. VALENTINI	DE RE PUBLICA - I LAICITA'	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
L. ORLANDO INTRODUZIONE DI I. PORTELLI POSTFAZIONE DI G. MELIS	IL POTERE DI COORDINAMENTO ED IL PREFETTO NELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ITALIANO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
E. GABRICI E. LEVI	LO STERI DI PALERMO E LE SUE PITTURE	L'EPOS	2023	EDIZIONE SPECIALE PER L'UNIVERSITA' DI PALERMO DONAZIONE
G. ROMAGNOLI	AMAZZONI, DIAVOLI E CONQUISTADORES Storia e mito nel teatro barocco	CARLO SALADINO EDITORE	2008	1ª EDIZIONE - FUORI COMMERCIO DONAZIONE
M. GUASTELLA	ICONOGRAFIA SACRA A MANDURIA Repertorio delle opere pittoriche (sec. XVI-XX)	BARBIERI EDITORE	2002	MIN. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, CURIA VESCOVILE DI ORIA, REGIONE PUGLIA - ASS. P.L. - C.R.S.E.C. TA/55, COMUNE DI MANDURIA DONAZIONE

BANCA POPOLARE DI NOVARA	L'ITALIA DELLE REGIONI Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo	ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI	2003	OMAGGIO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA DONAZIONE
G. ZAGREBELSKY	LA LEZIONE	GIULIO EINAUDI EDITORE	2022	COLLANA "GLI STRUZZI" NUOVA SERIE DONAZIONE
P. CARNEVALE	A CORTE ... COSI' FAN TUTTI? Consuetudine, convenzione e prassi nella giurisprudenza costituzionale	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA CRISPEL SEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO ED EUROPEO
E.F. SCHLITZER	L'ORDINAMENTO DEL REGNO DELLE DUE SICILIE TRA STORIA E DIRITTO La Gran Corte dei conti	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	
T. TESSARO R. MININNO	LA NUOVA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	
M. VALENTINI G. MELIS (a cura di)	PRO BONO COMMUNI SCRITTI IN ONORE DI CARLO MOSCA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	
M.E. PIEMONTESE PREFAZIONE DI S. CASSESE	IL DOVERE COSTITUZIONALE DI FARSI CAPIRE A trent'anni dal codice di stile	CAROCCI EDITORE	2024 2 ^a Ristampa	BIBLIOTECA DI TESTI E STUDI - LINGUISTICA
M.A. SANDULLI COORDINATO DA F. APERIO BELLA	PRINCIPI E REGOLE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	GIUFFRE'	2023 Quarta edizione	
M. VALENTINI L. FALCO PREFAZIONE DI C. MOSCA	DIALOGO SUL FUTURO DEL MINISTERO DELL'INTERNO Dieci proposizioni per l'amministrazione dell'interno 4.0	EDITORIALE SCIENTIFICA	2018	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
F. ISMAN	I FORZATI DELL'ORDINE L'Italia delle molte polizie	MARSILIO EDITORI	1977	SERIE "MATERIALIMARSILIO" DONAZIONE
G. BELARDINELLI	L'ITALIA IMMAGINATA Iconografia di una nazione	MARSILIO EDITORI	2020	COLLANA "NODI" DONAZIONE
G.S. D'AIETTI	INDIVIDUO ISTITUZIONI SCELTE PUBBLICHE	EDIZIONI CEDAM	1990	COLLANA DI DIRITTO E DI ECONOMIA PUBBLICA DONAZIONE

R. RUOZI (a cura di)	QUALE BANCA PER IL SUD Un'analisi a livello regionale della domanda e dell'offerta di credito	GIUFFRE' EDITORE	1998	COLLANA "QUADERNI DELLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE ECONOMICHE "ANGELO CURELLA"
R. RUOZI (a cura di)	IL FINANZIAMENTO DELLA PESCA	GIUFFRE' EDITORE	1990	COLLANA "QUADERNI DELLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE ECONOMICHE "ANGELO CURELLA"
G. TALAMO Nota introduttiva di G. AMATO	CAVOUR	GANGEMI EDITORE	2010	BIBLIOTECA DELL'UNITA' D'ITALIA DONAZIONE
J. ISRAEL	IL GRANDE INCENDIO Come la Rivoluzione americana conquistò il mondo 1775-1848	EINAUDI	2018	COLLANA "LA BIBLIOTECA" DONAZIONE
F. LA LICATA Con una nota di G. Caselli	STORIA DI GIOVANNI FALCONE	FELTRINELLI	2013	UNIVERSALE ECONOMICA FELTRINELLI DONAZIONE
U. BACCI	IL LIBRO DEL MASSONE ITALIANO 2 Volumi	ARNALDO FORNI EDITORE	1981	RISTAMPA 1981 DONAZIONE
CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia	IL MANIFESTO	CONFCOMMERCIO	2019	DONAZIONE
A CURA DI F. BARTOLINI	CODICE AMMINISTRATIVO	LA TRIBUNA	2024	COLLANA "I CODICI VIGENTI" 35ª Edizione
A. MENICONI F. SODDU G. TOSATTI (a cura di)	MESCOLARE LE CARTE E LA STORIA Come si studiano le istituzioni Saggi per Guido Melis	IL MULINO	2023	COLLANA "PERCORSI - Storia"
E. BRANDOLINI V. ZAMBARDI	LA CONTABILITA' PUBBLICA	WOLTERS KLUVER CEDAM	2024	QUARTA EDIZIONE
R. MESSINA	LA MEMORIA IMPEDITA	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2021	COLLANA "PASSAGGI DI TEMPO - SAGGI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA"
R. MESSINA	LA REPRESSIONE POSTUMA	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2016	COLLANA "LE OPINIONI"
R. MESSINA	MORTE PER ACQUA	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2018	COLLANA "LE OPINIONI"
R. MESSINA	CARTE SCALIA	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2022	COLLANA "LE OPINIONI"

R. MESSINA	LA STRAGE NEGATA	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2015	COLLANA "LE OPINIONI"
R. MESSINA	LA RIVOLTA DI PALERMO 8 luglio 1960	ISTITUTO POLIGRAFICO EUROPEO	2024	COLLANA "SAGGI - ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO"

SEDE

Palermo

Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138

Tel. 091.7041511

e-mail: comstasicilia@governo.it

pec: comstasicilia@mailbox.governo.it

Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Canale youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=pjpSNttF2EQ>

Nel sito sono disponibili i numeri arretrati della Lettera di informazione.

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi una e-mail all'indirizzo: comstasicilia@governo.it

Allo stesso indirizzo può rivolgersi chi è interessato a ricevere la Lettera di informazione.